

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente in ordine alla disciplina, in via sperimentale, sulle modalità di consultazione da remoto degli atti della Giunta per le autorizzazioni 13

ALLEGATO 18

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il Tribunale di Perugia (procedimento n. 2089/19 RGNR n. 311/20 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 3) (*Esame e rinvio*) . 14

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 13 settembre 2023. — Presidenza del presidente Enrico COSTA.

La seduta comincia alle 8.35.

Comunicazioni del Presidente in ordine alla disciplina, in via sperimentale, sulle modalità di consultazione da remoto degli atti della Giunta per le autorizzazioni.

Enrico COSTA, *presidente*, fa presente che, come concordato nella riunione dell'Ufficio di Presidenza (integrato dai rappresentanti dei Gruppi) che si è tenuta il 7 settembre scorso, la Giunta plenaria è oggi chiamata ad approvare una disciplina sperimentale di consultazione da remoto degli atti della Giunta medesima.

Riepiloga molto sinteticamente la genesi di tale nuova disciplina ricordando che, fin dall'inizio dei lavori di questa legislatura, è emersa l'opportunità di rendere più flessibili le modalità di consultazione degli atti relativi ai procedimenti all'esame della Giunta. Infatti, conformemente a una consolidata prassi parlamentare, i componenti di tale Organo possono consultare detti

documenti esclusivamente presso gli uffici, senza poterne estrarre copia. Evidenzia tuttavia che tale prassi, se da un lato assicura il rispetto di evidenti esigenze di riservatezza di dati spesso contenuti in atti provenienti da procedimenti giudiziari in corso, dall'altro rischia di limitare l'attività dei membri della Giunta.

Rammenta altresì che, nel mese di gennaio scorso, è stato costituito un gruppo di lavoro, il quale ha predisposto la bozza di una nuova e sperimentale disciplina di consultazione da remoto dei documenti, che è stata approvata all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza della Giunta nella riunione del 31 luglio 2023 e trasmessa alla Presidenza della Camera.

Sottolinea in estrema sintesi che, in base a tale testo, i componenti della Giunta potranno consultare anche a distanza – mediante un sistema informatico dedicato – gli atti relativi alle richieste di deliberazione in materia di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, così come individuati dall'Ufficio di Presidenza in relazione al procedimento all'esame. Ricorda che tale sistema informatico non consentirà né di stampare né di inviare gli atti in questione; non saranno

resi visibili da remoto i documenti relativi alle autorizzazioni *ad acta* di cui all'articolo 68, secondo e terzo comma, della Costituzione.

Prima di passare alla votazione del documento, ne dà lettura integrale (*vedi allegato*).

Non essendovi interventi, pone in votazione l'intero testo della disciplina sperimentale appena letto.

(La Giunta approva all'unanimità).

Enrico COSTA, *presidente*, per concludere sul punto, evidenzia l'opportunità di organizzare un incontro informativo con i membri della Giunta per illustrare il funzionamento dell'applicazione che sarà impiegata per consultare i documenti. Tale incontro potrebbe essere fissato l'ultima settimana di settembre, in concomitanza con una seduta della Giunta.

(La Giunta concorda).

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il Tribunale di Perugia (procedimento n. 2089/19 RGNR n. 311/20 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 3).

(Esame e rinvio).

Enrico COSTA, *presidente*, fa presente che l'ordine del giorno reca l'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale promosso nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di ordinario Perugia – Sezione Gip-Gup (procedimento n. 2089/19 RGNR – n. 311/20 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 3). Si tratta di una richiesta pervenuta dall'autorità giudiziaria il 23 dicembre 2020, il cui esame era iniziato durante la precedente legislatura ma non si è concluso a causa dello scioglimento anticipato delle Camere, sulla quale ha affidato l'incarico di relatrice alla deputata Daniela

Dondi, cui cede la parola per l'illustrazione della vicenda.

Daniela DONDI (FDI), *relatrice*, evidenzia che il documento in titolo riguarda un procedimento penale pendente presso il tribunale di Perugia, originato da una denuncia-querela sporta nei confronti dell'allora deputato Vittorio Sgarbi dalla dottoressa Laura Condemi, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, per il reato di cui all'articolo 595, comma terzo, del codice penale e all'articolo 13 della legge n. 47 del 1948 (diffamazione aggravata a mezzo della stampa o altro mezzo di diffusione). La richiesta di deliberazione è pervenuta alla Camera in data 23 dicembre 2020 dal Tribunale di Perugia – Sezione GIP-GUP. La prossima udienza (preliminare) è fissata il 17 ottobre 2023.

Rileva che, secondo quanto emerge dalla documentazione agli atti – che comprende anche l'atto di costituzione di parte civile e la memoria difensiva dell'on. Sgarbi in vista della prima udienza preliminare del 1° dicembre 2020 – la querela della dott.ssa Condemi consegue alle affermazioni che il predetto deputato ha reso prima alla testata giornalistica *ilGiornale.it* del 29 novembre 2018 (poi pubblicate anche sulla versione cartacea) e successivamente alla trasmissione radiofonica *I Lunatici*, andata in onda su *Rai Radio 2* il 2 dicembre 2018. Sostiene che le dichiarazioni ritenute diffamatorie sono state rese dall'on. Sgarbi a commento della notizia dell'indagine condotta nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica di Roma per il reato di cui all'articolo 178, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004, per avere asseritamente autenticato opere ritenute false dell'artista contemporaneo Gino De Dominicis. Sottolinea che, durante l'intervista rilasciata al Giornale, l'on. Sgarbi disse: «*mai il nucleo di tutela del patrimonio artistico dei carabinieri era arrivato più in basso mettendo l'ignoranza al servizio della cecità e della mancanza di giudizio di un magistrato tale Laura Condemi*» e definì l'indagine «*irresponsabile e criminale*». Nell'intervista radiofonica, invece, l'on. Sgarbi

defini la dott.ssa Condemi «una povera disperata».

Fa presente che il giudice delle indagini preliminari di Perugia non ha ritenuto di accogliere l'eccezione, formulata dalla difesa dell'on. Sgarbi, concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e ha disposto la sospensione del processo nonché la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei deputati. Il GIP non ha ravvisato nelle dichiarazioni sopra ricordate alcun nesso con le funzioni parlamentari. In particolare, il GIP ha ritenuto non conferente il richiamo, contenuto nella memoria difensiva del deputato, all'audizione del 12 novembre 2018 del prof. Giovanni Canzio (Presidente emerito della Corte di cassazione) presso le commissioni riunite I e II della Camera, «sul tema della ragionevole durata del processo penale e delle prospettive di riforma». A parere del GIP «ove l'on. Sgarbi avesse inteso censurare anche l'eccessiva durata del procedimento penale che lo riguardava, il tenore complessivo delle dichiarazioni rilasciate alla testata giornalistica e di quelle pronunciate nel corso della trasmissione radiofonica [sarebbe stato diverso. Tali dichiarazioni, invece,] evidenziano chiaramente come le esternazioni incriminate non si inquadrassero nel contesto di una attività esterna di denuncia e/o critica politica, essendo volte a stigmatizzare, in modo specifico, l'oggetto dell'indagine che vedeva coinvolto lo stesso parlamentare, senza alcun riferimento a temi di rilievo generale, oggetto di possibile dibattito parlamentare».

Evidenzia che, con il riferimento alla asserita «mancanza di giudizio» del magistrato e alla definizione dell'indagine come «irresponsabile e criminale», nella memoria difensiva depositata in vista dell'udienza preliminare del 1° dicembre 2020, l'on. Sgarbi sostiene che, «come parlamentare, voleva criticare tale indagine, troppo lunga e che aveva violato le norme elementari del codice di rito e della C.E.D.U.». La medesima memoria difensiva dell'on. Sgarbi invoca la non punibilità ex art. 68, primo comma, della Costituzione, argomentando che egli «prima dei fatti per cui è processo – e anche successivamente – si è sempre

battuto sulla innocenza degli imputati e sulla lungaggine dei processi, presentando diverse interrogazioni parlamentari e pagando di persona numerosi risarcimenti ai magistrati, e tutto ciò solo per aver osato criticarli, magari duramente e con ragionamenti iperbolici» e che «nella specie, quindi, risulta sussistente il c.d. nesso funzionale» e «il parlamentare risulta non punibile avendo commesso il fatto nell'esercizio delle proprie funzioni».

Sottolinea inoltre che, con sentenza del 30 giugno 2021, il GUP del Tribunale di Roma ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dell'on. Sgarbi per il reato di associazione per delinquere (articolo 416 c.p.) e per quello di contraffazione di opere d'arte (e 178, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004). In particolare, il GUP non ha ritenuto sufficientemente provata la consapevolezza, in capo all'on. Sgarbi, della falsità delle opere d'arte autenticate e ha ritenuto invece sussistente la buona fede del medesimo ex parlamentare.

In conclusione, rappresenta che agli atti della Giunta è presente la trascrizione di alcune intercettazioni telefoniche disposte nell'ambito del procedimento penale relativo all'imputazione di associazione per delinquere finalizzata alla contraffazione di opere d'arte (procedimento poi chiuso, come detto, con un non luogo a procedere a favore dell'on. Sgarbi). A suo avviso, tuttavia, il contenuto di tali intercettazioni è del tutto irrilevante ai fini della valutazione della sussistenza dell'insindacabilità parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Si riserva, infine, di avanzare una proposta alla Giunta all'esito dell'audizione dell'interessato (o, in alternativa, dell'invio di memorie difensive) e del dibattito che ne seguirà.

Enrico COSTA, presidente, nel ringraziare l'on. Dondi per la relazione introduttiva, evidenzia che, a suo avviso, occorrerebbe ricostruire compiutamente il contesto generale della trasmissione radiofonica e dell'intervista in cui l'on. Sgarbi ha rilasciato le dichiarazioni oggetto di querela. In particolare, sarebbe utile verificare se, in

tale contesto, l'on. Sgarbi abbia fatto riferimento a problematiche di carattere generale collegate ad attività parlamentari. Inoltre, sarebbe a suo avviso opportuno comprendere come sia stata resa pubblica l'indagine riguardante la presunta falsificazione di opere d'arte e quale sviluppo successivo essa abbia avuto.

Carla GIULIANO (M5S) ritiene utile per la Giunta ricostruire il contesto generale in cui l'on. Sgarbi ha reso le dichiarazioni incriminate. Tuttavia, sottolinea che – a prescindere dal caso concreto e quindi in via generale – il compito della Giunta non consiste nell'entrare nel merito processuale della vicenda all'esame della Camera, quanto piuttosto nel verificare la sussistenza del nesso funzionale delle opinioni rese dal deputato rispetto all'attività parlamentare, così come richiede l'articolo 68, primo comma, della Costituzione. La ricostruzione del contesto generale – ribadisce – benché astrattamente utile, non dovrebbe condizionare la valutazione della Giunta circa il collegamento delle dichiarazioni rese con eventuali atti di funzione.

Enrico COSTA, *presidente*, chiarisce che la ricostruzione del contesto generale in cui sono state rese le opinioni dell'on. Sgarbi sarebbe necessaria proprio per valutare più compiutamente l'eventuale sussistenza di un collegamento con l'attività parlamentare.

Pietro PITTALIS (FI-PPE) condivide l'opinione del Presidente circa l'opportunità di ricostruire il contesto generale in cui l'on. Sgarbi ha reso le dichiarazioni oggetto di querela. Ritiene che il compito della Giunta non debba limitarsi a prendere atto del capo di imputazione formulato dalla magistratura inquirente – così procedendo, infatti, la Giunta si limiterebbe a svolgere una valutazione meramente sommaria del caso – ma debba consistere nel ricostruire autonomamente i fatti consultando direttamente le fonti per esprimere in maniera più compiuta ed esauriente la valutazione circa la sussistenza del nesso funzionale.

Ciò, ovviamente, senza sovrapporsi con il lavoro svolto dalla autorità giudiziaria.

Elisa SCUTELLÀ (M5S) chiarisce come, a suo avviso, occorra evitare sovrapposizioni con il lavoro della magistratura ed evidenzia che il compito della Giunta sia solo quello di verificare l'esistenza di un collegamento funzionale tra le dichiarazioni asseritamente diffamatorie e l'attività parlamentare del deputato.

Dario IAIA (FDI) nel condividere l'impostazione proposta dal Presidente, sottolinea anch'egli l'importanza di ricostruire compiutamente il contesto generale in cui l'on. Sgarbi ha reso le dichiarazioni oggetto di querela. Nel ribadire la convinzione che non si debbano creare interferenze col lavoro della magistratura, sottolinea l'importanza, anche ai fini del lavoro della Giunta, di verificare la consistenza delle indagini penali, che talvolta sembrano fondate su presupposti estremamente fragili, tali da esigere una verifica circa la sussistenza di un possibile *fumus persecutionis* nei confronti del deputato interessato. Pertanto, ritiene che la reazione di un cittadino, e quindi anche del parlamentare, rispetto a indagini inconsistenti vada valutata anche alla luce di un più generale contesto in cui dette indagini si sono sviluppate.

Elisa SCUTELLÀ (M5S) ribadisce il concetto che la Giunta non è chiamata a valutare la fondatezza o meno dell'accusa rivolta al deputato ma solo a verificare la sussistenza del nesso funzionale ex articolo 68 della Costituzione.

Ylenja LUCASELLI (FDI) nell'apprezzare il dibattito in corso circa l'ambito delle prerogative della Giunta, esprime l'avviso secondo cui, se è vero che la Camera non deve entrare nel merito dei fatti processuali, appare altrettanto vero che ricostruire il quadro complessivo di tali fatti aiuta a verificare meglio la sussistenza del collegamento funzionale delle dichiarazioni espresse con l'attività parlamentare.

Enrico COSTA, *presidente*, non essendovi altri interventi, comunica che provve-

derà, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, a invitare l'on. Sgarbi a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni, personalmente in audizione innanzi alla Giunta o tramite l'invio di note difen-

sive. Si riserva pertanto di convocare la Giunta in una prossima seduta per svolgere la suddetta audizione, ove richiesta.

La seduta termina alle 9.25.

ALLEGATO

Disciplina, in via sperimentale, sulle modalità di consultazione da remoto degli atti della Giunta per le autorizzazioni.

1. In via sperimentale e secondo le modalità indicate nei punti successivi, i documenti relativi alle richieste di deliberazione in materia di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione possono essere consultati dai membri della Giunta anche da remoto mediante un sistema informatico dedicato. Resta ferma la possibilità di consultare tali documenti presso gli uffici della Camera secondo la prassi e la normativa vigente.

2. Prima dell'avvio dell'esame di una nuova richiesta di deliberazione di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi – su proposta del Presidente e sulla base dell'elenco degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria precedente o dal deputato (o ex deputato) interessato – individua i documenti consultabili da remoto ai fini della deliberazione della Giunta. È in ogni caso disposta la consultazione da remoto dell'elenco degli atti trasmessi alla Giunta di cui al periodo precedente. Alla consultazione da remoto si applicano le medesime

limitazioni previste dalla prassi e dalla normativa vigente con riferimento alla consultazione in sede, in particolare per ciò che attiene alla riservatezza dei dati.

3. I documenti individuati ai sensi del punto 2, protetti con apposito *software*, sono resi consultabili da remoto ai membri della Giunta che ne facciano richiesta mediante la propria *e-mail* istituzionale inviata all'indirizzo di posta elettronica della Giunta medesima. La consultazione avviene accedendo, mediante un doppio fattore di autenticazione, a un'apposita applicazione informatica della Camera. I documenti possono essere solo visualizzati, ma non possono essere né copiati né stampati. Su ciascun documento è aggiunto in filigrana elettronica (cosiddetto *watermark*) il nome del deputato che lo consulta.

4. La fase sperimentale della presente disciplina termina il 31 marzo 2024. Alla scadenza, la Giunta valuta l'opportunità di proseguire tale fase ovvero la necessità di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni, tenendo conto dell'esperienza maturata.